

Appello Sezioni Tribunale Lecce

N. 4899 del 15.6.2005, pubblicata il 20.7.2005

Oggetto: indennità operativa di campagna

N° 2307/06 SENT.
N° 2712/05 R.G.
N° 43638 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Lecce

Sezione Lavoro

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

dott. Vittorio Delli Noci

Presidente

dott. Mario Benfatto

Consigliere

dott.ssa Daniela Cavuoto

Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in materia di Lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 2712/2005 del Ruolo Generale Sez. Lav. Appelli, promossa da

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Lecce, domiciliataria.

APPELLANTE

Contro

Panico Tommaso, Rizzo Gualtiero, Ievoli Giuseppe, Gabellone Raffaele, Pompignano Sergio, Giuffreda Donato, Panzera Carlo, Coppola Donato, Ugolini Maurizio, Tarsilla Franco, Carangelo Mario, Cossa Antonio, De Matteis Giuseppe, De Simacis Bruno, Tomasi Cosimo, Gismondi Gianpaolo, Miggiano Luigi, Quarta Valerio, Barone Ferraro Daniele, De Pascali Roberto, Paladini Enzo, Rizzello Maria Luisa, Montinaro Fiorenzo, Malvarosa Antonio, Ugolini Vincenzo, Tenuzzo Valerio, De Pascalis Cosimo, De Manzis Claudio, Ruggeri Antonio, Bové Antonio, Alemanno Lucio, Colonna Piero, Micheli Pietro, Amato

Giuseppe, Ferrino Francesco, Brocca Antonio, Quarta Oliviero, Quarta Rosario, Minervino Beniamino, Presicce Rodolfo, Tarsella Giuseppe, Brocca Mario, Brocca Fernando, Ippoliti Loreuzo, Panico Lucio Roberto, De Vitis Luigi, Franchini Giuseppe, Panico Antonio, Montinaro Michele, Lezzi Giuseppe, Rizzo Alessandro, Vizzi Pietro, Amato Luigi, Leone Cosimo, Buccarella Biagio, Antonaci Antonio, Leanza Giuseppe, Corliano' Carlo, Tondo Piero, Carenza Epifano Cesare, Prete Cosimo, Giaccari Gaetano, Negro Antonio, Mancarella Tommaso, Valletta Agostino, Negro Franco, Bertone Giacomo, Morello Diego, Panzera Antonio, Tommasi Oriana, Serafino Pasquale, Rizzo Maria Antonietta, Ambrogio Francesco, Pellegrino Giuseppe, Maglio Giuseppe, Malerba Marcello, Pedio Antonio, Trigari Maria Luca, Nuzzaci Cosimo, Fiorentino Antonietta, Cosma Salvatore, Conte Anna Cosima, Scialpi Vincenzo, Scoletta Francesco, Leo Pietro, Macchieizano Cosimo, Della Tommasa M. Consiglia, Carlà Antonella, Romano Vincenzo, Talesco Carlo, Ceatonza Franco, Petrone Salvatore, Margiotta Marcello, Roma Franco, Saponaro Fabio, Benvenza Pasquale, Pezzuto Mario Antonio, Versienti Giuseppe, Renna Salvatore, Capone Daniele, Capone Vito Giuseppe, Mangione Cosimo Damiano, Caggiula Mario, Tarsello Vincenzo, Tramacere Michele,

rappresentati e difesi, come da mandato in atti, dagli avv.ti Ernesto Sticchi Damiani, domiciliatario in Lecce, e Giulio V. Petruzzi

APPELLATI

Latino Vito, Orini Mario

APPELLATI CONTUMACI

All'udienza dell'1 dicembre 2006 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14 maggio 2003 Panico Tommaso ed altri 104 colleghi dipendenti civili del Ministero della Difesa in servizio presso l'aeroporto Militare di Galatina, in forza al 61° stormo ed al 10° reparto Manutenzione veicoli

[Handwritten signature]

(RVM), chiesero accertarsi, nei confronti del Ministero della Difesa, il loro diritto alla corresponsione dell'indennità operativa di campagna prevista dagli art. 3 L. 78/83 e 5, comma 9, D.P.R. 394/95 nella misura stabilita dai D.P.R. 360/96, 225/99 e 163/2002 da rapportarsi al rispettivo livello funzionale. A sostegno della pretesa esposero che nell'espletamento della loro attività, consistente nell'assicurare supporto logistico tecnologico ed assistenza tecnico-manutenitiva, operavano a stretto contatto con il personale militare con il quale condividevano mansioni operative e luoghi di lavoro rimanendo soggetti alle medesime misure di sicurezza. A parità di mansioni espletate, solo al personale militare era stata attribuita l'indennità mensile di campagna prevista dall'art. 3 L. 78/83 nonostante che l'art. 5, comma 9, D.P.R. 394/95, avesse previsto la spettanza di detto emolumento anche a quello che, in posizione di forza amministrata, fosse impiegato in modo continuativo nelle stesse condizioni ambientali ed addestrative dei soggetti in forza effettiva organica presso Enti e Reparti di campagna.

Il Ministero della Difesa, costituitosi con memoria ex art. 416 c.p.c. il 3 marzo 2004, eccepì la nullità della domanda per non aver i ricorrenti indicato i periodi di servizio da ciascuno prestati presso il 61° Stormo e il 10° RVM, rifiutò il contraddittorio sulla domanda diretta alla condanna generica riservando, a seguito della precisazione della stessa, la formulazione dell'eccezione di prescrizione estintiva. Nel merito, contestò il fondamento della pretesa deducendo che l'indennità operativa di campagna competeva solo al personale militare e che il reparto RMV non era stato qualificato come operativo.

Espletata istruttoria, depositata dalle parti note difensive autorizzate, l'adito G.U. del Tribunale del Lavoro di Lecce, con sentenza del 15 giugno 2005, accolse la domanda e condannò il resistente alla rifusione delle spese di lite.

Il G.U. eschuse la fondatezza dell'eccezione di nullità e ritenne ammissibile la richiesta di condanna generica per il periodo successivo al 30.6.198, domanda che ben poteva essere resistita con eccezione di prescrizione; osservò che l'indennità di campagna, al pari delle altre operative a loro volta distinte in fondamentali e



supplementari, era stata inizialmente riconosciuta al solo personale militare. Tuttavia, con l'art. 5, comma 9, del D.P.R. 394/75 era stata prevista la sua estensione anche al personale che nella posizione di forza amministrata era impiegato in modo continuativo nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative proprie dei soggetti in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati dall'art. 3 L. 78/83, fatta eccezione per il personale beneficiario dell'indennità di missione ovvero impiegato per un periodo inferiore a 30 giorni. Ritenno che detta norma avesse carattere innovativo rispetto a quella dell'art. 3 L. 78/83. Alla stregua delle risultanze istruttorie considero provato l'espletamento da parte del personale civile e militare delle medesime attività nell'ambito dello stesso turno; ritenne che l'indennità pretesa, alla luce del principio posto dall'art. 45 del T.U. 165/2001, era da considerarsi componente della retribuzione ex art. 28, lett. h) del c.c.n.l. 25.2.1999.

Per la riforma di tale decisione ha proposto appello il Ministero soccombente con ricorso depositato il 22 ottobre 2005; ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese del doppio grado.

Resistono gli appellati che hanno diffusamente contestato le avverse argomentazioni e deduzioni con memoria depositata il 12 giugno 2006. Hanno concluso per il rigetto dell'appello.

All'odierna udienza, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante lamenta l'erroneità della decisione sostenendo che la l'indennità di campagna spetti solo al personale militare e che alcuna estensione sarebbe possibile in favore di quello civile in virtù del disposto di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs 165/2001; deduce che la struttura della retribuzione dei dipendenti del comparto Ministeri è indicata nell'art. 28 del c.c.n.l. e che detta norma, al pari di quella dettata dall'art. 31 (istitutiva del Fondo Unico per l'Amministrazione), non contemplerebbe l'indennità di impiego operativo. Evidenzia che il D.P.R. 394/95,

atteso il disposto dell'art. 1, sarebbe applicabile al solo personale militare e che l'interpretazione fornita dal G.U. dell'art. 5, comma 9, non sarebbe condivisibile. La Corte reputa l'appello del tutto infondato e privo dell'allegazione di argomentazioni specifiche atte a contrastare l'articolata motivazione in fatto ed in diritto adottata dal Giudice di primo grado.

Ed invero, alcuna censura specifica è stata mossa avverso la pronuncia nella parte in cui è stata affermata, alla stregua delle acquisizioni istruttorie, la sussistenza del presupposto di fatto necessario per la valutazione della fondatezza in diritto della domanda, rappresentato dall'identità delle mansioni svolte in tutto sia dai dipendenti civili e che da quelli militari in forza al 61° stormo ed al Reparto RVM. Detto presupposto, del resto, risulta già non contestato nella memoria ex art. 416 c.p.c. e nelle note difensive depositate il 27 maggio 2005.

Inoltre, alcuna critica specifica è stata mossa all'interpretazione offerta dalle norme che disciplinano l'indennità in questione, essendosi l'appellante limitato a riproporre la propria tesi difensiva ed a citare la disciplina di riferimento.

L'interpretazione offerta dal G.U. è condivisa da questa Corte alla stregua delle seguenti considerazioni.

L'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, prevista dall'art. 3 L. 78/83 (recante norme di aggiornamento alla L. 5.5.1976 n. 198 relativa alle indennità operative del personale militare) compete "agli Ufficiali e Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso enti, reparti e unità di campagna esistenti presso i corpi d'armata, le divisioni, brigate ed aerobrigate, stormi e reparti di volo, gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo, reparti elicotteri, reparti di difesa di aeroporti ed eliporti militari, reparti intercettori teleguidati, ...unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati in grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna".

L'art. 5 comma 9 D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 (recante norme sugli stipendi, paghe ed indennità delle forze armate) prevede l'erogazione di detta indennità

"anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti e i Reparti di cui all'art. 3 L. 78/83.

Come esattamente osservato dal G.U., tale norma se interpretata nel senso voluto dal Ministero, che ne sostiene l'applicazione al solo personale militare, non avrebbe ragioni d'essere in quanto sarebbe meramente ripetitiva di quella posta dall'art. 3 L. L. 78/83. Al contrario, il riferimento aggiuntivo al personale in forza amministrata (non presente nell'art. 3), nel quale deve ricomprendersi quello civile, vale invece a definire un più ampio spazio applicativo della norma.

Tale estensione risponde all'evidente scopo di assicurare identico trattamento economico aggiuntivo al personale civile che operi professionalmente ed in modo integrato con quello militare. Nel caso di specie detta integrazione è stata realizzata sin dalla fase dell'addestramento (ad esempio con partecipazione ai corsi per addetti alla lotta incendi); in fase operativa si è manifestata nella sottoposizione sia del personale militare che di quello civile alla responsabilità del Comandante di reparto o dell'ente (come nota prot. 50130 del 21 maggio 2001); inoltre, entrambe le categorie di dipendenti hanno operato ed operano nei medesimi turni rimanendo sottoposti alle direttive dei superiori militari.

L'identità delle condizioni di espletamento del lavoro è stata dimostrata non solo documentalmente ma anche attraverso i testi escussi (Cecchini, sentito quale direttore del reparto manutenzione del 10° stormo RVM; Ten. Col. D'Accolti, comandante del 61° stormo).

Per quanto concerne la computabilità dell'emolumento, è noto che il trattamento retributivo fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi, giusta la regola generale posta dall'art. 45 T.U. 165/2001.

Orbene, la contrattazione del comparto ministeri 1998/2001, all'art. 28, intitolato "struttura della retribuzione", indica quali componenti oltre allo stipendio tabellare (lett. a), alla retribuzione individuale di anzianità-comprendente della

maggiorazione per esperienza professionale (lett. b), l'indennità integrativa speciale (lett. c), lo sviluppo economico ex art. 17 (lett. d), l'indennità di amministrazione ex art. 33 (lett. e), i compensi di cui all'art. 32 (lett. f), quella derivante da lavoro straordinario ove spettante (lett. g), le altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge (lett. h).

Le indennità di cui alla lettera f) sono del tutto diverse (con riferimento alla funzione ed alla fonte istitutiva) da quelle previste dall'art. 32 ed erogabili attraverso il Fondo unico di Amministrazione istituito dal precedente art. 31.

Detti ultimi compensi hanno invece la funzione di incentivare l'efficienza dei servizi istituzionali mediante piani e progetti strumentali e di risultato, da individuarsi in sede di contrattazione integrativa, ovvero di compensare lo straordinario, l'esercizio di attività in condizioni di rischio e/o disagio anche derivanti da gravose articolazioni di lavoro, la mobilità ed altro.

Ne consegue che detti compensi hanno funzione del tutto diversa da quelli di cui alla lettera h) che hanno fonte e predeterminazione legale.

Pertanto, proprio l'art. 28 lett. h) prevede che nella struttura della retribuzione debba essere inserita l'indennità operativa di campagna (prevista dall'art. 5, comma 9, D.P.R. 394/95 per il personale civile).

L'appello è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza del Ministero e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 22.10.2005 dal Ministero della Difesa nei confronti di Panico Tommaso pñ 104 avverso la sentenza del 15.6.2005 del Tribunale di Lecce così provvede:


rigetta l'appello.




Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado, liquidate in € 6.000,00, di cui € 4.000,00 per onorari, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Lecce l'1 dicembre 2006

Il Consigliere estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE SS
Carmelo DI MARIAN
Carmelo Di Mariano



Depositato in Cancelleria
13 DIC 2006

IL CANCELLIERE SS
Carmelo DI MARIAN
Carmelo Di Mariano

Coordinamento Nazionale

CORTE D'APPELLO DI LECCE

Copia conforme al suo originale esistente presso la Corte di Appello di Lecce, che si rilascia a richiesta del Sig. Avvocato

per uso Decreto
Lecce, 13 MAR 2007

IL CANCELLIERE
